

COMUNE DI RAVENNA
Codice Fiscale n. 00354730392

PG.n.

Repertorio n.

SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE

CONCESSIONE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI MODULARI LUMINOSI
PER TOPONOMASTICA STRADALE E PUBBLICITÀ INSTALLATI ALL'INTERNO DEI
CENTRI ABITATI DELLE LOCALITÀ BALNEARI DEL COMUNE DI RAVENNA.

Ravenna, li

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. / DG del, è stato disposto di attivare una procedura di selezione pubblica per l'affidamento della concessione l'uso "degli impianti pubblicitari modulari luminosi per toponomastica stradale e pubblicità" installati all'interno dei centri abitati delle località balneari del Comune di Ravenna e di approvare la documentazione di gara a tal fine preordinata;
- verificata mediante acquisizione della necessaria documentazione, il possesso da parte di dei requisiti prescritti da bando di gara, con determinazione dirigenziale n...../DG del .../.../....., è stata aggiudicata la concessione di cui in oggetto alla.....;

La sottoscritta Ing. Ferri Anna, nata a Fusignano (RA) il 09.12.1961, che agisce nel nome e per conto del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107 – 3° comma del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e dell'art.43 dello Statuto del Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Strade ;

CONCEDE

A..... nato ail residente a in in qualità di l'uso degli impianti pubblicitari modulari luminosi per toponomastica stradale e pubblicità" installati all'interno dei centri abitati delle località balneari del comune di Ravenna alle seguenti condizioni:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ravenna affida in concessione d'uso gli " IMPIANTI PUBBLICITARI MODULARI LUMINOSI per toponomastica stradale e pubblicità" per un totale n.194 impianti installati all'interno dei centri abitati delle seguenti località balneari del Comune di Ravenna: Casalborgorsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina; Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio. Tali impianti sono installati, in corrispondenza degli incroci con la viabilità principale, e nella restante viabilità. Gli impianti affidati in concessione vengono meglio identificati e descritti nei seguenti allegati del Capitolato d'Oneri :

- allegato "A" - Inventario impianti e consumi energetici
- allegato "B" - Planimetria di localizzazione impianti
- allegato "C" - scheda caratteristiche tecniche degli impianti e calcolo dei consumi energetici

L'affidamento in concessione comprende la gestione degli impianti esistenti consistente nella manutenzione ordinaria, straordinaria e conservativa, nell'utilizzo e gestione in esclusiva a scopo pubblicitario degli appositi spazi e nell'aggiornamento delle indicazioni di servizio delle targhe.

Il Concessionario ha anche facoltà di proporre e realizzare nuovi impianti pubblicitari modulari per toponomastica stradale e pubblicità. I nuovi impianti e quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti dovranno avere le caratteristiche definite nell'allegato C .

Tali nuovi impianti dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e dovranno rispettare i vincoli imposti dal D.Lgs. 285/92, dal DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 –DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale della presente concessione, per quanto non vengano materialmente ad esso allegati i seguenti documenti :

- 1) bando e norme di gara
- 2) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica presentata dal concessionario
- 3) offerta economica presentata dal concessionario
- 4) offerta tecnica presentata dal concessionario
- 3) Capitolato d'oneri e relativi allegati :

- allegato "A" - Inventario impianti e consumi energetici
- allegato "B" - Planimetria di localizzazione impianti

- allegato “C” - scheda caratteristiche tecniche degli impianti e calcolo dei consumi energetici

4) copia cauzione definitiva

5) copia della polizza assicurativa

6)-----

Questi documenti vengono depositati agli atti del Servizio Strade

ARTICOLO 3 DURATA

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

E' inoltre prevista la facoltà per il Comune di esercitare l'opzione, prevista in sede di bando di gara, di prorogare la durata della concessione per un massimo di ulteriori 3 anni. Il Concessionario entro il 30.06.2022 provvederà a chiedere al Comune di prorogare la presente concessione. La decisione di prorogare la concessione per un ulteriore periodo massimo di altri 3 anni sarà effettuata sulla base di valutazioni discrezionali del Comune circa la solvibilità del concessionario, la qualità dei servizi erogati e dei lavori effettuati, tali valutazioni non saranno in alcun modo sindacabili da parte al concessionario. Nel caso in cui il Comune intendesse prorogare la concessione , il concessionario sarà tenuto a presentare nuovamente i documenti e le attestazioni necessarie al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione oltre a procedere con il pagamento del conguaglio delle spese derivanti dalla proroga attivata con opzione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli impianti al Comune di Ravenna in perfetto stato di manutenzione.

Sei mesi prima della riconsegna al Comune di Ravenna verrà eseguito una visita del competente ufficio comunale in contraddittorio con il concessionario per verificare lo stato di manutenzione degli impianti; il concessionario sarà tenuto ad eliminare ogni difetto riscontrato o si provvederà d'ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva. Alla riconsegna degli impianti al Comune il concessionario dovrà consegnare al Comune un censimento su supporto informatico degli impianti costituito dai seguenti elaborati :

- Planimetria di progetto con indicazione della posizione degli impianti in scala 1:5000 o altra scala idonea per una chiara individuazione degli stessi;
- Rilievo fotografico;

- Scheda di censimento con i dati rilevati per ogni impianto fra cui anche il consumo .

I dati elaborati saranno restituiti nei formati .XLS e . DOC .Gli elaborati grafici saranno restituiti in forma vettoriale nei formati per il cad (dwg) e per il gis (shapefile) entrambi nel sistema di coordinate Guass-Boaga fuso est. Resta inteso che gli elaborati dovranno essere prodotti in formato leggibile con software OPEN SOURCE /OPEN DATA.

ART. 5 - TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla tempestiva rimozione nonché sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, di atti vandalici, oppure per usura .

Gli interventi di rimozione o sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura, dovranno essere riparati dal concessionario entro **20 (venti)** giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune; in caso di situazioni di potenziale pericolo per la circolazione l'intervento dovrà essere eseguito entro **4 (quattro) ore festivi compresi** dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune.

La penalità per il ritardo nell'intervento per risolvere situazioni di potenziale pericolo per la circolazione o per le persone è stabilita in €.500,00 per ogni giorno di ritardo.

La penalità per i ritardi circa la soluzione di guasti è stabilita in €.500,00 per ogni settimana di ritardo.

La penalità per i ritardi circa l'aggiornamento delle tabelle di toponomastica stradale è stabilita in €.500,00 per ogni settimana di ritardo.

L'importo della penale sarà trattenuto sulla cauzione di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui i competenti uffici comunali accertino l'irregolarità o il mancato adempimento degli obblighi di intervento di cui sopra, verrà data comunicazione scritta al Concessionario il quale dovrà motivare al Comune l'inadempienza e provvedere, entro il termine ivi fissato, all'esecuzione del lavoro richiesto.

Qualora i casi di constatata negligenza si ripetessero 3 (tre) volte in un anno è facoltà del Comune dichiarare la decadenza del concessionario.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART. 6 – CONSUMI DEGLI IMPIANTI LUMINOSI

Il concessionario provvederà con cadenza annuale a rimborsare al Comune il corrispettivo relativo al consumo di energia elettrica, dallo stesso effettuato, per pubblica illuminazione, in relazione agli impianti luminosi oggetto della presente concessione. Il calcolo relativo al consumo di energia elettrica è determinato come meglio specificato nell'Allegato "C" del capitolato d'onori.

La tariffa utilizzata (€/kWh) per il calcolo del rimborso del costo dell'energia sarà quella prevista per l'illuminazione pubblica con riferimento all'anno solare di competenza aggiornato annualmente nelle modalità previste dal vigente contratto relativo alla Concessione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Il calcolo dell'adeguamento annuale della tariffa viene effettuato nel mese di ottobre di ogni anno e tiene in considerazione della media annuale dei prezzi dell'energia di riferimento relativi al servizio di maggior tutela in bassa tensione per illuminazione pubblica stabiliti dall'Acquirente Unico per l'anno in corso.

Per completezza di informazione si consideri che l'ultimo aggiornamento della tariffa di energia calcolato è di **0,15022 €/kWh** relativo all'anno 2015.

Il costo dell'energia complessiva sarà aggiornato sulla base delle variazioni del costo delle componenti tariffarie che lo determinano, e sulla base delle modifiche della configurazione degli impianti, aumento, diminuzione del numero degli impianti nonché variazione delle potenze assorbite dagli stessi nelle modalità previste dall'Allegato "C" del capitolato d'onori.

Il ricalcolo dei consumi energetici determinati da ogni modifica effettuata sugli impianti (inserimento nuovi gruppi, dismissione/modifica di gruppi esistenti) ai fini del rimborso sarà considerato per l'intera quota annua, con riferimento all'anno in corso, in caso di modifiche apportate entro il 30/06 di ogni anno.

La quota di consumo di energia determinato dalle modifiche intervenute nel periodo dal 01/07 al 31/12 di ogni anno, ai fini del rimborso, sarà considerato per l'intera quota annua a partire dall'anno successivo.

ART. 7–IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, CANONE CONCESSIONE

Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà corrispondere alla Società RAVENNA ENTRATE S.P.A., con sede in Ravenna Via Magazzini Anteriori n. 1, quale Società concessionaria del servizio

di pubblicità l'imposta sulla pubblicità nei modi e nei tempo previsti dal medesimo Decreto Legislativo e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario dovrà altresì riconoscere al Comune di Ravenna un canone annuale di concessione pari a €..... Il canone di concessione dovuto è soggetto all'applicazione dell'IVA. Dal secondo anno solare, l'importo del canone di concessione sarà aumentato di una percentuale pari al 100% della variazione annuale, rilevata nel mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice I.S.T.A.T. relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Nel caso di incremento o riduzione del numero di impianti pubblicitari modulari per toponomastica stradale e pubblicità il canone resterà inalterato.

ART. 8 – RESPONSABILITA' CONCESSIONARIO –COPERTURE ASSICURATIVE

Durante le attività di gestione degli impianti che potranno prevedere anche lavori d'installazione, di manutenzione e di rimozione, dovranno essere usate tutte le cautele atte a consentire libertà di circolazione stradale e sicurezza del traffico, collocando nelle zone dei lavori le necessarie protezioni e segnalazioni diurne e notturne previste dal Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione".

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti.

E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A tale scopo il Concessionario ha dimostrato di avere stipulato in datala polizza assicurativa RCT e RCO n.con.....

L'esistenza di tale polizza non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

In ogni caso il concessionario è responsabile nei confronti del comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi alla esecuzione del contratto. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi .

A termine di contratto il Comune di Ravenna è sollevato da qualsiasi responsabilità in ordine alle misure per la sicurezza sociale e la protezione fisica correlate all'impiego di personale dipendente della Ditta o da altre Ditte terze in occasione delle attività di montaggio, manutenzione e smontaggio degli impianti.

Il Comune di Ravenna non assume responsabilità per la buona conservazione della pubblicità degli impianti relativi.

ART. 9 – CAUZIONE

A garanzia degli oneri del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, il Concessionario ha costituito una cauzione dell'importo di €.....; mediante polizza fideiussoria rilasciata da in data.....,

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro immediato da parte dell'aggiudicatario. In difetto il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte del Comune.

La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dalla esecuzione del contratto compresa la restituzione degli impianti in buono stato di manutenzione e verrà restituita al concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 10 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine delle attività poste in essere nell'ambito di tale concessione ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il Concessionario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o degli eventuali subappaltatori. Ciò sia a personale o cose del Comune o di terzi comunque presenti ed ai loro impianti e attrezzature derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune.

L'oggetto della concessione deve ritenersi comprensivo della fornitura di tutti i prodotti e prestazioni indicati e specificati nel Capitolato e nell'offerta tecnica proposta dal Concessionario, nonché di ogni altro prodotto, attività, prestazione e attrezzatura ancorché non espressamente previsti nei pre-

detti documenti, che si rendano necessari per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte.

Tutti gli oneri economici relativi a tutte le predette prestazioni sono a totale carico del Concessionario .

Sono, altresì, a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dal giorno della consegna a quello di conclusione dello stesso.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri e gli obblighi elencati dettagliatamente all'art. 5 e 6 del Capitolato d'oneri che qui si intendono integralmente trascritti.

Il concessionario , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.01.2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al concessionario , ai sensi dell'art 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss mm ii il Concessionario , sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

ART. 11 DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oltre a quanto altrove stabilito nel capitolato d'oneri, costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la mancata corresponsione di due annualità consecutive del canone dovuto;
- b) la reiterata e/o grave violazione degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario;
- c) la mancata corretta manutenzione dei manufatti;

d) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;

e) il fallimento del Concessionario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), il Comune, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o accoglibili, il Comune di intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risolto di diritto.

Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente tutti i manufatti installati ritornano nella disponibilità del Comune con trasferimento del possesso; tutti i patti tra il Comune ed il Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del concessionario comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine il Comune si rivarrà sulla garanzia da quest'ultimo prestata, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

ART. 12 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora, per qualsivoglia motivo, il Concessionario receda anticipatamente dal contratto, tutti i manufatti installati ritornano nella piena disponibilità del Comune con effetto dal giorno successivo alla accettazione del recesso da parte del Comune concedente.

Entro quindici giorni dalla data di accettazione del recesso, gli impianti dovranno essere consegnati al Comune materialmente e formalmente. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra

rappresentanti del Concessionario e del Comune, apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti.

Nell'ipotesi di cui sopra il Concessionario sarà tenuto al versamento del canone di concessione per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e derivanti dalla stipula del contratto saranno a totale carico del concessionario, nonché tutte le spese di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, spese di scrittura, copie, ecc., mentre l'IVA sarà regolata secondo le norme contenute nel D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente documento contrattuale è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1/B parte II della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n° 131 del 26 aprile 1986.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

PER ACCETTAZIONE
